

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1876-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica e Scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 3025)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni fiscali, pur basata sullo schema OCSE, contiene soluzioni utilizzate dai paesi industrializzati nei confronti dei paesi emergenti, per favorirne l'espansione delle relazioni economiche e lo sviluppo industriale. Si esentano pertanto i dividendi provenienti da Cipro a nostri residenti, mentre si tassano fino al 15 per cento i flussi contrari.

Per altre categorie di redditi (interessi e canoni) si applicano i principi stabiliti dall'OCSE ma occorre precisare che, essendo

il flusso dei redditi quasi unilaterale verso il nostro paese, ciò comporta un minor sacrificio di imposta per il nostro sistema fiscale.

Cipro ha ratificato dal 1974 la Convenzione la cui decorrenza è peraltro fissata al 1° gennaio 1970: di qui la necessità di tempi brevi per la nostra ratifica.

Per questo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge in oggetto.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica e Scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione e all'articolo 6 del Protocollo di modifica.